



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 34 del 11/03/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2014, n. 180

Catasto delle Emissioni Territoriali (CET). Operatività del sistema informativo.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata Ambientale", confermata dal dirigente del Servizio Rischio Industriale, riferisce quanto segue:

Il D.L.vo 112/1998 all'art. 83 comma i), definisce compito di rilievo nazionale, ai sensi dell'art 1 com. 4 lettera c) della L. 59/1997, "la definizione di criteri generali per la redazione degli inventari delle fonti di emissione".

Il comma c) del successivo art. 84 del richiamato D.L.vo 112/1998 attribuisce alle Regioni ed agli Enti Locali, tra l'altro, "la tenuta e l'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione."

Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 recepisce la direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Il D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. definisce il codice dell'amministrazione digitale, e all'art.42 prescrive il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione.

Il D.Lvo 155/2010 recepisce la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Il D.Lgs 152/2006, Testo Unico Ambientale, nella parte Quinta prescrive alle attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera di trasmettere all'autorità competente, secondo una predefinita periodicità, le informazioni e i certificati degli esiti degli auto-controlli ambientali svolti sui punti emissivi del proprio stabilimento.

Il D.Lgs 387/2003 recepisce la direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, ivi incluse le biomasse la cui combustione produce immissioni in atmosfera.

Il D.Lgs. 133/2005 recepisce la direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti, con conseguenti emissioni nell'atmosfera.

Con il DPR 59 del 13 marzo 2013 è stato emanato il "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

La Regione Puglia, sulla scorta della suddetta normativa, ha inteso consentire e agevolare l'analisi e l'informazione sullo stato della qualità dell'aria anche attraverso la conoscenza dell'elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento e la quantità totale di emissioni provenienti da queste.

Pertanto, la Regione ha inteso dotarsi di uno strumento informativo che consenta la puntuale conoscenza dello stato e delle pressioni ambientali sul territorio regionale, legate alle attività produttive. Per il raggiungimento di tale finalità, la Giunta regionale con Deliberazione n. 1111/2009 ha affidato ad ARPA Puglia l'implementazione, la gestione e l'aggiornamento delle banche dati sulle emissioni in atmosfera del territorio regionale, contraddistinte dagli acronimi INEMAR, CET, INES, ed in particolare:

- ha dato atto che il Catasto delle Emissioni Territoriali (di seguito CET) della Puglia si configura strumento attraverso il quale le aziende presenti sul territorio regionale trasmettono annualmente, per via informatica (via web), i dati delle verifiche periodiche delle emissioni in atmosfera, oltre che le informazioni riguardanti il ciclo produttivo ed i punti di emissione ai sensi del D.Lgs.152/06, oltre alla trasmissione su supporto cartaceo all'Autorità Competente;
- ha affidato ad ARPA Puglia, l'implementazione, la gestione e l'aggiornamento dell'Inventario delle Emissioni in Atmosfera (INEMAR) anche attraverso l'aggiornamento del CET;

La Giunta regionale con successiva Deliberazione n. 2613/2009, tra l'altro, ha prescritto l'obbligo per i Gestori degli impianti soggetti al monitoraggio delle emissioni di cui all'art 269 del D.L.vo 152/2006, di compilazione ed aggiornamento secondo la frequenza fissata nel provvedimento autorizzativo, del Catasto informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) predisposto da ARPA Puglia.

Il CET, così strutturato da Arpa Puglia, persegue i seguenti obiettivi:

- supportare le autorità competenti nelle attività di controllo e verifica del rispetto delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento agli autocontrolli;
- semplificare le procedure di comunicazione tra le aziende e le autorità competenti, favorendo l'informatizzazione delle pubbliche amministrazioni;
- garantire la puntuale conoscenza del territorio, presupposto fondamentale alle attività di pianificazione e programmazione, nonché alle attività di diffusione delle informazioni ambientali a parti terze.

Il CET, pertanto, è un archivio (database) informatizzato, georeferenziato e accessibile tramite Web che raccoglie e organizza le informazioni sulle autorizzazioni, sulle emissioni in atmosfera delle principali attività produttive pugliesi. Il CET, inoltre, consente di ottenere una rappresentazione georeferenziata dello stato attuale delle fonti emissive della Regione Puglia, suddivise per comune, per inquinante, per attività e per comparti produttivi.

Durante le attività di organizzazione del CET, la Regione Puglia si è dotata del Regolamento Regionale n. 24/2012 "Linee guida per l'attuazione della Legge regionale n. 21 del 24 luglio 2012, recante norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale" che ha definito il Catasto informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) quale strumento per la Valutazione del Danno Sanitario (V.D.S.).

Inoltre, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1980/2012 ha istituito a Taranto il Centro Salute e Ambiente, con il compito, tra gli altri, di costruire i profili emissivi degli impianti che insistono nell'area industriale di Taranto, aggiornati con cadenza annuale.

La Rete Regionale della Qualità dell'Aria (RRQA), di cui all'ultima DGR 2420 del 14.12.2013 ha confermato che i dati dell'inquinamento atmosferico sono strettamente correlati con i valori di emissione originate sia dalle attività antropiche che non. Tale circostanza ha confermato la necessità di disporre del Catasto delle Emissioni Territoriali (CET) aggiornato e facilmente fruibile, per procedere ad una valutazione integrata dello stato della qualità dell'aria ambiente.

L'attività istituzionale della ARPA Puglia è disciplinata dalla L.r. n. 6/1999 s.m.i., che, tra l'altro, così stabilisce:

- art. 3 comma 1. "La Regione, le Province e gli Enti gestori di aree protette, le Comunità montane ed i Comuni, per lo svolgimento delle funzioni in materia di prevenzione e ambiente di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA";
- art. 4 comma 1. L'ARPA svolge, in particolare, le seguenti attività:

- lett.c) raccolta sistematica informatizzata dei dati sulla situazione ambientale, ecc;
- lett.u) controlla i fattori fisici, chimici e biologici d'inquinamento ambientale;
- lett.y) elabora i dati e le informazioni di interesse ambientale e provvede alla loro diffusione, mediante la costituzione di una banca dati;

Inoltre, ai sensi delle Leggi regionali n. 17/2000 e n. 17/2007, l'Agenzia svolge attività di supporto alla Regione e Province nelle istruttorie per le valutazioni ambientali (VIA e VAS), per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e per le emissioni in atmosfera.

L'Agenzia, altresì, supporta e coadiuva le Autorità Competenti nelle attività di controllo, monitoraggio e valutazione degli impatti ambientali legati alle emissioni in atmosfera originate da tutte le possibili fonti antropiche (industria, trasporto, agricoltura, ecc.) e non antropiche, nonché per la pianificazione e la sostenibilità ambientale dei Piani, Programmi e Progetti.

Per le attività svolte da ARPA Puglia e dalle Autorità Competenti, il Catasto delle Emissioni Territoriali, così come strutturato grazie all'impiego di personale specializzato e professionalizzato nella materia, ancorché in forma prototipale e sperimentale, ha assunto i connotati di una banca dati informatica di riferimento per l'acquisizione e la gestione dei dati e delle informazioni sulle emissioni di tipo industriale e sugli autocontrolli previsti dalla normativa vigente e dai provvedimenti autorizzativi.

Inoltre, detta banca dati CET rappresenta un utile strumento per la valutazione dell'efficacia delle azioni finalizzate alla riduzione delle emissioni industriali. Altresì, costituisce supporto per le attività di pianificazione territoriale delle attività produttive e del loro impatto ambientale.

Il costante e corretto popolamento/aggiornamento del CET, oltre a consentire l'ottimizzazione della conoscenza dello stato ambientale regionale, contribuisce ad accrescere le conoscenze necessarie per sviluppare le periodiche Valutazioni del Danno Sanitario di cui alla L.R. 21/2012.

Nell'ambito di un incontro tecnico svoltosi il 28 novembre 2013 presso la sede di ARPA Puglia con la partecipazione della Regione e delle Province, è stato convenuto, come da verbale, che "La Regione e le Province condividono la necessità che il CET si concretizzi, quanto prima, come strumento di monitoraggio e controllo, mediante il consolidamento delle attività (soprattutto informatiche)

Il Servizio Ecologia, con ultima nota n. 484 in data 17.01.2014, ha dato mandato ad ARPA di assumere in proprio ed in via ordinaria, tra l'altro, la titolarità della gestione e aggiornamento del richiamato CET.

Per tutto quanto sopra riportato, si propone:

- di ritenere conclusa la fase sperimentale di gestione del CET, realizzato da ARPA Puglia in forza della DGR 1111/2009;
- di ritenere avviato dal 1.1.2014 il regime ordinario di esercizio e gestione del CET, operato in piena titolarità da ARPA Puglia, in qualità di organo tecnico di supporto della Regione, così come disposto dal Servizio Ecologia con nota n. 484 in data 17.01.2014;
- di disporre che tutte le aziende, obbligate normativamente a svolgere attività di monitoraggio/controllo periodico (continuo e/o discontinuo) delle proprie emissioni in atmosfera, devono procedere con immediatezza alla compilazione ed al popolamento annuale del Catasto informatizzato delle Emissioni Territoriali (CET) predisposto e gestito da ARPA, secondo le indicazioni dalla stessa definite e pubblicate sul portale dedicato
<http://www.cet.arpa.puglia.it/>.

COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, confermate dall'Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata Ambientale" e dal Dirigente Servizio Rischio Industriale, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il

medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4 comma. 4 lett. a) e k) della L.R. 7/1997.

Tanto premesso,

LA GIUNTA

udita la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e la conseguente proposta;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Alta Professionalità "Autorizzazione Integrata Ambientale" e dal Dirigente del Servizio Rischio Industriale;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ritenere conclusa, alla data del 31.12.2013, la fase sperimentale di organizzazione e gestione del sistema informativo del Catasto delle Emissioni Territoriali (CET), realizzato da ARPA Puglia in forza della DGR 1111/2009;

- di ritenere avviato senza soluzione di continuità il regime ordinario di esercizio e gestione del CET, operato in piena titolarità da ARPA Puglia in qualità di organo tecnico di supporto della Regione, così come indicato dal Servizio Ecologia con nota n. 484 in data 17.01.2014;

- di dichiarare il Catasto delle Emissioni Territoriali (CET) della Puglia, a far data dal 1.1.2014, quale strumento informativo obbligatorio ed aggiuntivo rispetto al vigente obbligo di trasmissione periodica su supporto cartaceo dei risultati degli autocontrolli delle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., in attesa della completa attuazione del processo di dematerializzazione della comunicazione ambientale prevista per il prossimo 31.12.2015;

- di stabilire che, dalla data di adozione del presente atto, le Aziende obbligate alla trasmissione dei dati delle verifiche periodiche delle emissioni in atmosfera, così come disposte normativamente ovvero in forza di specifiche autorizzazioni amministrative, in aggiunta e contestualmente all'invio cartaceo all'Autorità Competente e nelle more della informatizzazione della PA (D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005), devono trasmettere obbligatoriamente i suddetti dati anche per via web al sito <http://www.cet.arpa.puglia.it/>. Le Aziende, altresì, sono tenute a trasmettere analogamente, mediante il CET, le informazioni tecnico/amministrative riguardanti modifiche al ciclo produttivo ed i punti di emissione;

- di considerare obbligatoria la compilazione del CET da parte di tutti i soggetti che devono effettuare il monitoraggio/controllo periodico (continuo e/o discontinuo) delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento alle seguenti tipologie, da non ritenere esaustive:

- stabilimenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi della Parte II D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di competenza dello stato, della regione, della provincia;

- impianti soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR n.59 del 13 marzo 2013;

- impianti soggetti ad Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi degli artt. 269 e 275 della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- impianti soggetti ad Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 2 (impianti e attività in deroga), della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- impianti di smaltimento o di trattamento e recupero di rifiuti, anche pericolosi;
- impianti di incenerimento e/o coincenerimento di rifiuti (art. 11 del D.Lgs. 133/2005 e s.m.i.);
- impianti/attività con gruppi termici superiori a 3 MW (soggetti al titolo I della parte V al D.lgs. 152/06 e s.m.i.);
- impianti soggetti ad Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003;
- impianti soggetti alle dichiarazioni EPRTTR ai sensi del DPR 11 luglio 2011 n. 157;
- impianti/aziende che devono effettuare, per norma vigente, monitoraggio/controllo periodico (continuo o discontinuo) delle emissioni;
- di obbligare il Gestore a comunicare al Referente del CET (individuato da ARPA) ogni variazione amministrativa dell'azienda, nonché ogni variazione tecnica (accidentale/programmata), così come definito e disciplinato dalle linee guida, dalle autorizzazioni e dalle norme ambientali. Il mancato adempimento costituirà inosservanza alle prescrizioni autorizzative ovvero alle norme generali ed agli atti di indirizzo di settore;

- di confermare a carico di ARPA puglia l'onere dello svolgimento delle attività necessarie per l'esercizio ordinario del sistema informativo del Catasto delle Emissioni territoriali (CET);

- di incaricare ARPA puglia di svolgere le attività di verifica e di controllo della completezza e della coerenza dei dati inseriti nel CET dai Gestori e di utilizzare dal 1 gennaio 2015, mediante i necessari adeguamenti informativi, il sistema informativo del Catasto delle Emissioni Territoriali (CET) quale strumento per la verifica della rispondenza dei valori delle emissioni in atmosfera individuati dagli autocontrolli con i limiti fissati dalla normativa vigente o dai singoli provvedimenti autorizzativi;

- di incaricare Arpa puglia di predisporre e diffondere le linee guida finalizzate alla definizione delle modalità di registrazione dei Gestori, di compilazione del CET a cura degli stessi e di svolgimento delle attività di verifica e di controllo della completezza e coerenza dei dati inseriti nel CET dal Gestore nonché di confronto con i valori limiti, nel rispetto delle norme vigenti e delle autorizzazioni di settore;

- di autorizzare ARPA puglia, nel tempo, a effettuare aggiornamenti organizzativi gestionali e funzionali del sistema informativo CET, previa intese con la Regione e le Province;

- di consentire, previo nulla osta della Regione, l'eventuale utilizzo del programma di gestione del CET da parte del Sistema Agenziale, delle P.A. e degli Enti territoriali, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia;

- di invitare Confindustria Puglia a svolgere attività di informazione presso i propri iscritti e le Associazioni di categoria in ordine al popolamento informatico del Catasto delle Emissioni Territoriali, così come disciplinato dal presente provvedimento;

- di incaricare il Servizio Rischio Industriale di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dello Sviluppo Economico, alle Province, ai Servizi regionali Ecologia, Energie rinnovabili reti ed efficienza energetica, affinché sia data adeguata informativa ai Gestori, di rispettiva competenza e rispondenti alle tipologie di impianti innanzi richiamati, in merito alla intervenuta operatività del CET nei termini di cui innanzi ed affinché ciascuna Autorità competente in materia ambientale provveda a tenere conto di quanto innanzi con espliciti riferimenti/prescrizioni da riportate negli atti autorizzativi;

- di trasmettere, a cura del Servizio proponente, il presente provvedimento ad ARPA Puglia - Direzione Generale Bari;

- di disporre a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 42 della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
